

REGOLAMENTO (CE) N. 395/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1998

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 *sexties*, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio⁽³⁾ prevede, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico;

considerando che il regolamento (CE) n. 2635/97 del Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2847/93 nell'intento di garantire che venga rispettato il regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico;

considerando che tali modifiche riguardano, tra l'altro, le disposizioni relative alla registrazione nel giornale di bordo dei dati relativi allo sforzo di pesca;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2945/95⁽⁵⁾, stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

considerando che, conformemente all'articolo 19 *sexties*, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2847/93, occorre stabilire le modalità d'applicazione relative alla registrazione nel giornale di bordo dei dati concernenti lo sforzo di pesca, nell'intento di applicare il regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 779/97;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2807/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2807/83 è modificato nel seguente modo:

1) All'articolo 1 a, paragrafo 1, dopo «regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio», è aggiunto il seguente testo:
«nonché all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio^(*)».

(*) GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 1.ª.

2) All'allegato VI a:

— alla colonna «gruppi di specie o specie bersaglio interessati» è aggiunto il seguente testo:

«*PESCI ANADROMI E* Salmone, trota di mare
DI ACQUA DOLCE e pesci d'acqua dolce»;

— alla colonna «zone di sforzo» è aggiunto il seguente testo:

«*T:* zone IBSFC (sottodivisioni 22-32)
U: Management Unit 3^(*)»

(*) comprende le sottodivisioni 29, 30 e 31 a nord di 59°30' di latitudine N».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

(3) GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 1.

(4) GU L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1.

(5) GU L 308 del 21. 12. 1995, pag. 18.